


COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Prot. n° del/03/2019

Alla Ditta _____
PEC:

Oggetto: Invito per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, riguardante la realizzazione delle opere provvisorie sull'edificio di culto denominato "Chiesa di San Michele Arcangelo", sito nella frazione Bagnolo distinto nel NCEU al Foglio 49 Mappale "A", mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di gara - art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, per la messa in sicurezza della viabilità pubblica ai sensi della nota prot. "CG/TERAG16/0072035" del 22.12.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante "procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)".
CIG 7808178851 - CUP E77G19000000005.

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, avvenuta il giorno/..../2019, mediante estrazione tramite sorteggio dall'Elenco degli Operatori Economici, approvato da questo Comune, Codesta impresa è invitata a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 10.00 del/...../2019

1. DEROGHE AL D.LGS. 50/2016

Al fini dell'espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative agli interventi di prima emergenza conseguenti ai recenti eventi sismici, nonché, in particolare, le O.C.D.C.P. n. 388/2016 e n. 394/2016 che, anche in tema di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere provvisorie per la messa in sicurezza della viabilità pubblica, sulla base di apposita

motivazione, prevede le seguenti deroghe alle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, da applicare all'appalto in oggetto:

Comma 2

Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- **95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;**
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

Comma 3

Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Comma 4.

Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, **di almeno cinque operatori economici**, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

Comma 5

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 163, comma 9, nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016, si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di realizzare, nel più breve tempo possibile, le opere provvisorie su fabbricati pericolanti necessarie per la messa in sicurezza della viabilità pubblica, nonché per la rimozione del rischio esterno cagionato ad edifici esitati "A", resi inagibili a causa del detto pericolo. In particolare:

- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.

2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Amatrice – via Saturnino Muzii snc – 02012 AMATRICE (RI) – 0746/8308241-242 - email uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it - protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'appalto è composto da n. 1 corpi d'opera, e nello specifico: realizzazione di opere provvisoriale consistenti nella cinturazione con funi in acciaio previa posa in opera di ritti in legno e irrigidimento interno con telaio in tubi e giunti per la messa in sicurezza della Chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione Bagnolo.

4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

- 4.1 Oggetto appalto:** l'appalto ha per oggetto: la realizzazione delle opere provvisoriale sull'edificio di culto denominato "Chiesa di San Michele Arcangelo", sito nella frazione Bagnolo distinto nel NCEU al Foglio 49, Mappale "A", per la messa in sicurezza della viabilità pubblica ai sensi della nota prot. "CG/TERAG16/0072035" del 22.12.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante "procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale (puntellamenti e demolizioni)".
- 4.2 Tipo di appalto:** sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.50/2016.
- 4.3 Il luogo di esecuzione** dei lavori è presso il Comune di Amatrice nella frazione Bagnolo.
- 4.4 Durata dei lavori: 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Stante l'urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
- 4.5 Ammissibilità di varianti:** al ricorrere dei presupposti e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016.
- 4.6 L'importo complessivo dell'appalto,** compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 77.612,53 (euro settantasettemila seicentododici/53) di cui € 17.728,20 (euro diciassettemila settecentoventotto/20) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

4.7 **Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza** non soggetti a ribasso ammontano ad € 17.728,20 (euro diciassettemila settecentoventotto/20);

4.8 L'intervento si compone del seguente corpo d'opera: opere provvisoriale per la messa in sicurezza della Chiesa di San Michele Arcangelo consistenti nella cinturazione della stessa con funi in acciaio previa posa in opera di ritti in legno e irrigidimento interno con telai in tubi giunti in acciaio.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

lavorazione	categoria	classifica	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)<30% del contratto
Edifici Monumentali	OG2	I	SI	€ 77.612,53	100%	prevalente	NO
TOTALE					100,00		

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

5.1 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 comma 14, del Codice, l'art. 92 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento).

5.2 Si precisa che ai sensi dell'art. 48 comma 11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente con la presente lettera d'invito ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l'esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.

Cause di esclusione dalla partecipazione alla gara:

5.3 sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e precisamente:

- comma 1 lettera a), b), b-bis), c), d), e), f) e g)
- comma 2
- comma 4
- comma 5 lettera a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m)

5.4 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'esclusione di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 80 del Codice va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima

- 5.5 sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 5.6 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 5.7 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sarà possibile chiedere copia della documentazione di gara (solo in formato digitale) per la formulazione dell'offerta, mediante richiesta al RUP alla casella di posta: uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it;

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- 7.2 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

8 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

- 8.1 E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica di cui al punto 6 Entro il giorno antecedente la scadenza della presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 8.2 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, informa anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento.
- 8.3 Salvo quanto disposto nei precedenti punti 6 8.1 e 8.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento di selezione (RUP); diversamente, il Comune di Amatrice, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 8.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.5 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tuttigli operatori economici ausiliari.

9 SUBAPPALTO

Attesa l'estrema urgenza per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e richiamata la sentenza del TAR Umbria, Perugia, sez. I, 9 marzo 2018, per il presente appalto il subappalto non viene ammesso.

10 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, il Comune di Amatrice, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 5, comma 5, dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a **5 giorni**.
- 10.2 È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dal Comune di Amatrice conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di Amatrice di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, il Comune di Amatrice, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.
- 10.3 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Comune di Amatrice, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 10.4 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara

siano ancora in corso, il Comune di Amatrice potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal Comune di Amatrice e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

10.5 Per le stesse motivazioni legate all'estrema urgenza dei lavori, già rappresentate in premessa, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula. Fermo che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.

10.6 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e 5 del medesimo articolo) o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia il Comune di Amatrice provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

10.7 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto esecutivo, nella presente lettera d'invito e suoi allegati;

10.8 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;

a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni ai sensi degli artt.76 d.lgs. 50/2016;

- a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) in alternativa, ai sensi dell'art.85 del d.lgs.50/2016, può essere utilizzato il Documento di gara unico europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
- e) ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso.
- f) Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- g) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia (anche semplice) o in copia ex art. 19 o 19 bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- h) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3) o all'indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice.
- i) ai sensi dell'art.76 del Codice e dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all'indirizzo diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- j) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “**PASSOE**” di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

12. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale afferenti al Sisma Centro Italia 2016 e seguenti.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a misura” e sarà effettuato come previsto dallo Schema di Contratto. E' inoltre prevista, ai sensi dell'art. 35 comma 18, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 13.1 L'offerta è corredata da: una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, e da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi

dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

- 13.2 Ai sensi dell'art. 93 del codice, la garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, deve prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente per un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. La garanzia fideiussoria è costituita ai sensi dell'art. 93 del codice.

La fideiussione bancaria o assicurativa, unitamente all'impegno, deve essere inserite nella busta " A - Documenti amministrativi" .

- 13.3 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
- la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
 - polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata pari a quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

- 13.4 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate, come riportato nell'annotazione che segue:

- Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso di ISO9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;

14. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

Vista la delibera n. 1174 del 19.12.2018 dell'ANAC in considerazione dell'importo dei lavori posto a base di gara il contributo di cui all'art. 213 del D Lgs 18.04.2016 n. 50, che risulta essere inferiore a 150.000,00 euro, NON è dovuto.

15. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività prevalente della stessa tipologia dei lavori in oggetto e/o assimilabili, accompagnata dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di seguito indicati:
- l'importo dei lavori realizzati nel quinquennio antecedente la data del presente avviso ed analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
 - aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso;
 - essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

In alternativa

a1) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.8;

- b) Iscrizione all'Anagrafe Antimafia delle Imprese esecutrici (art. 30, c. 6 del D.L. 189/2016) pubblicata sul sito del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016;

16. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'individuazione dell'offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara di € **77.612,53 (euro settantasettemila seicentododici/53)**, esclusa IVA ed oneri per la sicurezza inclusi (pari ad €. 17.728,20), ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.

17. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

17.1 Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione:

- deve essere **idoneamente sigillato** e deve contenere al suo interno la **busta della documentazione amministrativa (A)** prescritta dalla presente lettera di invito e la **busta dell'offerta economica (B)**;
 - deve pervenire, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata,, entro le ore **10.00 del/...../2019**, esclusivamente al seguente indirizzo: **COMUNE DI AMATRICE- Via Saturnino Muzii snc, – 02012 – Amatrice (RI)**. E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orario d'ufficio, presso il protocollo del: **COMUNE DI AMATRICE- Via Saturnino Muzii snc, – 02012 – Amatrice (RI)**. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.
 - deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **“Comune di Amatrice (RI) - lavori per la realizzazione di opere provvisoriale sulla Chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione Bagnolo, al Foglio 49 Mappale “A”, nel Comune di Amatrice (RI), ai sensi della nota prot. “CG/TERAG16/0072035” del 22.12.2016 del Capo Dipartimento della protezione Civile recante “procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale (puntellamenti e demolizioni)”.- CIG: 7808178851”** nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **“NON APRIRE”**.
- 17.2 Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
1. **“A – Documentazione Amministrativa;**
 2. **“B - Offerta economica”**.

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, **sono cause di esclusione dalla gara.**

17.3 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

17.4 Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione.**

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

18.1 **domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;

18.2 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

18.3 **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione per la categoria richiesta dalla presente lettera. Il possesso può essere comprovato inserendo nella busta "documentazione amministrativa" dichiarazione attestante il possesso **dell'attestazione S.O.A.**, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione.

In alternativa

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dei seguenti requisiti:

c) Iscrizione Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività prevalente della stessa tipologia dei lavori in oggetto e/o assimilabili, accompagnata dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di seguito indicati:

- l'importo dei lavori realizzati nel quinquennio antecedente la data del presente avviso ed analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso;
- essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

18.4 **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente fornisca le dichiarazioni di cui ai modelli allegati per la partecipazione alla gara d'appalto;

18.5 **cauzione provvisoria o fideiussione bancaria** valida per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione contenente **l'impegno**, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art.103 del Codice. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti si applicano le eventuali riduzioni dell'importo. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

18.6 limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata in copia (anche semplice) la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con indicazione degli estremi dell'atto di conferimento;

18.7 limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, 5, 6, 7, primo periodo, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:

- se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera e), punto e.2);
- se già formalmente costituiti: copia (anche semplice) dell'atto di mandato collettivo speciale debitamente registrato, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e

l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, debitamente registrato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.2, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

18.8 limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;

18.9 **(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):**

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati).*

oppure (nel caso di consorzi stabili)

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati).**

Le **attestazioni** di cui al punto a), b), b-bis) c) d), e) f) e g) del comma 1 e al comma 2 dell'art. 80 del Dlgs 50/2016 della **dichiarazione sostitutiva** devono essere rese **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3, del Codice e s. m **cessati** nella carica nell'anno precedente dalla data della presente lettera di invito *(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: dei soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzi: dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza dei soggetti muniti di potere di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci).*

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non sarà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta B il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- **Offerta economica**, redatta su carta intestata **sul modello allegato D**, a cui dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00 datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d'identità dei sottoscrittori, pena l'esclusione.

L'offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori calcolato al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l'importo indicato in lettere.

L'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la quantificazione, **a pena di esclusione**, dei **costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara saranno condotte ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, dal RUP e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà il giorno **.../.../2019** alle ore 11.00 presso il Comune di Amatrice, Via Saturnino Muzii snc, 02012 AMATRICE (RI).

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Tribunale del Foro di Rieti, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Danilo Salvetta, e-mail uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it

Il Responsabile del Servizio
Geom. Danilo Salvetta